

Dott. Mario Marciello

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Viale XXIV Maggio n.43 - 71121 Foggia

Tel 0881/723603 - FAX 0881/296137

TRIBUNALE DI FOGGIA

* * * * *

Causa civile n° 5879/13 R.G.

Giudice: dott.ssa Angela Marchesiello

Parti del procedimento: Potenza Luigi / Banca Popolare di Puglia e
Basilicata s.p.a.

Consulente Tecnico d'Ufficio: dott. Mario Marciello

* * *

Oggetto: relazione del CTU

* * *

Ill.mo Sig. Giudice dott.ssa Marchesiello,

il sottoscritto dott. Mario Gregorio Marciello, iscritto all'Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Foggia al n. 745, con studio in Foggia
al Viale XXIV Maggio 43, in qualità di CTU della causa in oggetto, espone
quanto segue:

- in data 14/07/2015 la S.V. poneva al CTU i seguenti quesiti:

*"1. Riferire innanzi tutto se l'anzidetto conto sia ancora in essere o sia stato
nel frattempo chiuso, indicandone eventualmente la data;*

*2. scorporare gli interessi anatocistici e procedere al relativo ricalcolo
escludendo completamente ogni forma di capitalizzazione degli interessi
debitori per il periodo che va dall'accensione del rapporto sino alla
rinegoziazione del 25/02/2005, verificando se nel periodo successivo a tale
ultima data la banca abbia applicato il principio di pari periodicità nella
capitalizzazione degli interessi sia debitori che creditori;*

3. Espungere dal conteggio - per tutta la durata del rapporto di c/c fino al

Dott. Mario Marciello

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Viale XXIV Maggio n.43 - 71121 Foggia

Tel 0881/723603 - FAX 0881/296137

19/10/2012 – le commissioni di massimo scoperto ove la relativa clausola contrattuale non ne indichi in modo chiaro e preciso i criteri di calcolo; dal 19/10/2012 applicare le condizioni pattizie se il relativo computo da parte della banca risulti conforme al disposto dell'art. 2 bis D.L. n. 185/2008, convertito in L. n. 2/2009 così come modificato dall'art. 2, co. 2, D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009;

4. In difetto di una specifica clausola contrattuale prevedente i criteri di calcolo delle eventuali spese di tenuta conto o nel caso in cui le stesse siano determinate attraverso un generico rinvio agli usi, scomputare gli importi addebitati al correntista a tale titolo durante l'intero rapporto;

5. Verificare la correttezza della decorrenza delle valute, calcolando, in mancanza di una specifica regolamentazione contrattuale, la decorrenza degli interessi sui versamenti e sui prelevamenti effettuati dal correntista dalla data in cui la banca, rispettivamente, ha acquistato o perso la disponibilità del denaro (data del saldo disponibile); in mancanza di tale elemento, tali date possono farsi coincidere con quelle in cui le varie operazioni risultano registrate sul conto (data contabile); per gli assegni, vaglia e titoli similari accertare il rispetto dell'art. 120, comma 1 TUB;

6. Rideterminare, all'esito, il saldo finale del conto e l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla banca.”.

- in data 17/12/15 si svolgono l'inizio delle operazioni peritali, redigendo il seguente verbale: “Il giorno 17/12/15 alle ore 16.00 presso lo studio del CTU Dott. Mario Marciello al Viale XXIV Maggio n. 43 in Foggia, è presente per la Banca il CTP dott. Nicola Poliseno. Nessuno è comparso per il sig. Potenza Luigi.

Dott. Mario Marciello

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Viale XXIV Maggio n.43 - 71121 Foggia

Tel 0881/723603 - FAX 0881/296137

A questo punto si procede con la lettura dei quesiti posti dal GI con decreto del 14/07/2015.

A tal proposito il dott. Poliseno ritiene che non vi sia riferimento alcuno agli originali tassi creditori / debitori di interesse applicati dalla Banca e che conseguentemente il CTU debba quindi tenerne conto per come originariamente applicati dalla Banca stessa.

Non essendovi null'altro da aggiungere, si chiude il presente verbale alle ore 17.00.

Il CTP dott. Poliseno comunica il proprio indirizzo pec:

- postmaster@pec.studiopoliseno.it .

BREVE RICOSTRUZIONE DEGLI ATTI DI CAUSA

• Per il sig. Potenza Luigi l'avv. Andrea Ruocco nel suo atto di citazione richiedeva quanto segue: “

a) Accertare e dare atto che la Banca ha applicato sul conto corrente commissioni di massimo scoperto non dovute, la capitalizzazione trimestrale degli interessi ed interessi ultralegali e usurari illegittimi;

b) Ordinare alla Banca convenuta di dare il conto delle somme incassate, di quelle erogate, degli interessi e delle spese applicate;

c) All'esito dell'esame delle scritture contabili, anche a mezzo di CTU a disporsi, accertare e dare atto che il Potenza Luigi è creditore nei confronti della Banca Popolare di Puglia e Basilicata scpa;

d) Dare atto della disponibilità dell'attore al versamento di eventuali somme a credito della Banca ovvero, in relazione al rendiconto, condannare la banca al pagamento delle somme a credito del cliente;

e) Condannare la società convenuta al risarcimento dei danni provocati con

Dot. Mario Marciello

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Viale XXIV Maggio n.43 - 71121 Foggia

Tel 0881/723603 - FAX 0881/296137

il proprio illegittimo comportamento, da determinarsi in corso.”.

• Per la Banca Popolare di Puglia e Basilicata l'avvocato Carlo Guglielmi, nella sua domanda riconvenzionale, esponeva brevemente quanto segue: “... Si rinnova la contestazione della avanzata richiesta di risarcimento del danno, per violazione dei principi di correttezza e lealtà, in considerazione dell'applicazione dei saggi di interesse ultralegali e del loro superamento del tasso soglia, delle commissioni di massimo scoperto e delle spese non oggetto di espressa pattuizione, nonché per il danno morale per i reati di usura ed appropriazione indebita commessi in conseguenza del superamento del tasso soglia. Tutte le voci di danno, come titolate, non sono fornite di prova e vanno analogamente rigettate.

Va invece accolta, per fatti concludenti la spiegata domanda riconvenzionale per € 273.636,07 oltre interessi a saldo, rinveniente dalla contabilità della banca e portata dai documenti richiamati.” (a tal proposito, si deve subito evidenziare che tale importo richiamato negli atti di causa della Banca Popolare di Puglia e Basilicata non trova riscontro in alcuna documentazione bancaria presente negli atti del presente giudizio).

DOCUMENTAZIONE PRESENTE AGLI ATTI

Tanto esposto, si è verificata la presenza della seguente documentazione allegata agli atti di causa, e precisamente:

1. C/c n. 367096-8, operante dalla data del 17/02/1998 (data di apertura del c/c) con un saldo iniziale pari a zero, al 30/09/2013, con un saldo finale pari ad € 169.306,04 a debito del correntista.

* * *

A tal proposito, devo evidenziare che in data 29/12/2015 ho richiesto a mezzo

Dott. Mario Marciello

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Viale XXIV Maggio n.43 - 71121 Foggia

Tel 0881/723603 - FAX 0881/296137

pec alle parti del presente giudizio di conoscere se l'anzidetto conto sia ancora in essere o sia stato nel frattempo chiuso, indicandone eventualmente la data.

In data 04/01/2016 ricevevo riscontro su questo punto dall'Avv. Andrea Ruocco, il quale mi comunicava che il c/c n. 367096-8 è ancora in essere alla data del 04/01/2016.

OSSERVAZIONI DELLA DOTTRINA

METODO AMBURGHENSE

E sicuramente il metodo più utilizzato; infatti le banche tengono i conti correnti di corrispondenza mediante questo metodo. Nel metodo amburghese le operazioni non vengono elencate in ordine cronologico, ma in ordine di valuta. Per poter applicare il metodo amburghese è indispensabile tenere il conto corrente in due prospetti:

il primo prospetto è denominato scheda di c/c e rappresenta il conto corrente semplice, quello in cui cioè le operazioni vengono elencate in ordine di data;

il secondo prospetto è denominato staffa o scalare di interesse e viene fatto come un conto corrente a forma scalare con l'indicazione della valuta, dei segni, dei capitali, dei giorni e dei numeri distinti in dare e in avere. In questo prospetto le operazioni vengono rielencate in ordine di valuta.

Per la chiusura del c/c si procede nel modo seguente:

occorre riportare la valuta dell'ultimo saldo alla data di chiusura del conto;

- si determina il bilancio numeri che si scrive nella colonna dove i numeri sono inferiori per bilanciare;

si determina l'interesse sul bilancio numeri scrivendolo nella colonna dei capitali col segno contrario a quello dove è registrato il bilancio numeri;

l'ultimo saldo determinato è il bilancio capitale che deve essere riportato a nuovo.

Dott. Mario Marciello

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Viale XXIV Maggio n.43 - 71121 Foggia

Tel 0881/723603 - FAX 0881/996137

METODO ZIGOLI

Con il procedimento Zigoli si determina la prima operazione che è anche il primo saldo; i giorni si calcolano dalla valuta del saldo alla valuta dell'operazione successiva e si scrivono in corrispondenza di ciascun saldo, quindi si determinano i numeri moltiplicando l'importo del saldo per i giorni segnati accanto. Con questo procedimento si hanno sia numeri interessi sia numeri di sconto. Si hanno numeri d'interesse quando la valuta del saldo è anteriore a quella dell'operazione successiva, si avranno invece numeri di sconto quando la valuta del saldo è posteriore a quella successiva. Quando il numero risulta di sconto si deve scrivere nella colonna dei numeri avente segno contrario a quello del saldo. Per la chiusura del c/c valgono le stesse regole del procedimento amburghese.

METODO BESTA

Con il procedimento Besta i numeri risultano essere d'interesse. I giorni si calcolano per l'intervallo intercorrente fra due valute successive e si moltiplicano per l'importo del saldo se questo ha valuta anteriore a quella dell'operazione e per il capitale dell'operazione nel caso opposto. Pertanto bisogna riportare la valuta anteriore a quella posteriore in modo tale che soltanto l'ultimo saldo alla data di chiusura potrebbe avere un numero di sconto, cioè rosso, quando la valuta è posteriore alla data di chiusura. Per la chiusura del conto corrente valgono le stesse regole del procedimento amburghese.

CONTI CORRENTI A TASSO NON RECIPROCO

Il c/c è detto a tasso non reciproco quando esistono due diversi tassi da applicare alle operazioni, occorre però fare una distinzione:

- il tasso non reciproco nelle operazioni si ha quando si calcola un tasso di interesse per le operazioni dare e un diverso tasso per le operazioni avere; in questo caso il c/c

Dott. Mario Marciello

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Viale XXIV Maggio n.43 - 71121 Foggia

Tel 0881/723603 - FAX 0881/296137

deve essere tenuto a sezioni divise o contrapposte;

il tasso non reciproco sui saldi si ha quando si calcola un tasso di interesse sui saldi a

debito e uno diverso sui saldi a credito; in questo caso il c/c deve essere tenuto con

metodo scalare e col procedimento amburghese.

Per la chiusura del conto corrente si deve tenere presente che:

il bilancio numeri non viene determinato, ma vengono calcolati in modo separato sia

il totale dei numeri dare, sia il totale dei numeri avere;

gli interessi si devono calcolare sul totale dei numeri del dare con il tasso a debito e

sul totale dei numeri dell'avere con il tasso a credito.

Pertanto gli interessi per somma algebrica si portano nella colonna dei capitali e

l'ultimo saldo si riporta a nuovo. Questo tipo di conto corrente è molto usato dalle

banche, le quali appunto applicano due diversi tassi, uno a credito e uno a debito.

CONTO CORRENTE A TASSO VARIABILE

Il conto corrente a tasso oscillante si ha quando inizialmente si è stabilito un tasso e

successivamente cambia, per svariati motivi, come ad esempio la variazione del

tasso ufficiale di sconto. Per la chiusura del conto corrente si tiene conto di quanto

segue:

bisogna fare una chiusura provvisoria senza tenere conto delle operazioni che hanno

una scadenza posteriore in quanto vengono sottolineate e riprese con l'apertura del

conto;

- gli interessi non si devono portare in aumento dei capitali;

- all'apertura del conto si registrano le operazioni sottolineate;

- si procede alla chiusura definitiva del c/c facendo il bilancio interessi e portandoli

nella colonna dei capitali dove questi risultano maggiori.

ISTRUZIONI DELLA BANCA D'ITALIA PER LA RILEVAZIONE DEL TEG

Dott. Mario Marciello

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Viale XXIV Maggio n.43 - 71121 Foggia

Tel 0881/723603 - FAX 0881/296137

La disciplina secondaria attualmente vigente in materia di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (TEG) ai sensi della legge n. 108 del 7 marzo 1996 è costituita dalle seguenti disposizioni:

- Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia nel febbraio 2006 per le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del TUB;
- Istruzioni emanate dall'Ufficio Italiano dei Cambi nel maggio 2006 per gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB.

A seguito della soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi disposta dall'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in vigore dal 1° gennaio 2008, che ha comportato anche il trasferimento di competenze e poteri alla Banca d'Italia, viene attuata l'unificazione delle disposizioni per tutti gli intermediari bancari e finanziari.

Con l'occasione, si è provveduto a un'ampia revisione delle Istruzioni, volta, tra l'altro, ad adeguare la disciplina secondaria al mutato quadro normativo.

Si fa riferimento, in primo luogo, alla legge n. 2 del 28 gennaio 2009, che ha introdotto limitazioni alle condizioni al ricorrere delle quali la commissione di massimo scoperto e altri oneri connessi con il finanziamento vengono reputati legittimi. Tale previsione normativa si inserisce coerentemente nel processo di sostituzione della CMS con forme più trasparenti di remunerazione, già avviato da parte del settore bancario.

Inoltre, allo scopo di migliorare il grado di informazione dei consumatori, il loro livello di protezione e la possibilità di raffronto tra le condizioni e i costi del credito, la Direttiva sul Credito al Consumo (2008/48/CE) ha introdotto una serie di obblighi per gli intermediari creditizi relativi alle informazioni da fornire nella pubblicità e nella fase pre-contrattuale. Tra tali obblighi informativi rientra la comunicazione del tasso annuo effettivo globale (TAEG) relativo al credito, comprensivo di tutti i costi

Dott. Mario Marciello

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Viale XXIV Maggio n.43 - 71121 Foggia

Tel 0881/723603 - FAX 0881/296137

di cui il creditore è a conoscenza.

Gli obiettivi di comparabilità delle informazioni fornite dagli intermediari e di maggiore trasparenza nelle relazioni tra intermediari e clienti sono perseguiti attraverso la recente revisione delle Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza.

Le innovazioni apportate al testo, infine, hanno tenuto conto dell'esigenza di superare taluni problemi riscontrati nel corso di oltre un decennio di applicazione e di migliorare la significatività della rilevazione.

Si illustrano, in sintesi, le principali modifiche:

- Ampliamento dell'oggetto della rilevazione

A fini di controllo dei fenomeni rilevati e di analisi statistica sul mercato del credito, sono richiesti i dati relativi agli importi erogati per categoria di finanziamento (attualmente è rilevato solo il numero delle operazioni).

- Oneri inclusi: tutti gli oneri connessi con l'erogazione del credito

La necessità di uniformare, ove possibile, la base di calcolo del TEG a quella del TAEG previsto dalla Direttiva sul credito al consumo ha condotto a includere nel TEG alcune spese precedentemente escluse dal conteggio (per esempio i costi assicurativi obbligatori per legge, i recuperi di spese, ecc.). Rimangono escluse le spese notarili, in conformità con la citata Direttiva, in quanto la scelta del notaio non rientra nella competenza dell'intermediario ma è attribuibile direttamente al cliente.

- Oneri inclusi: commissione di massimo scoperto

Allo scopo di adeguare le Istruzioni sulla rilevazione dei TEG al dettato normativo della legge n. 2/2009, la CMS e gli oneri sostitutivi eventualmente introdotti saranno inclusi nella componente "oneri" della formula utilizzata per i finanziamenti di durata a decorrere dall'01/01/2010.

- Oneri inclusi: compensi di mediazione

Dott. Mario Marciello

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Viale XXIV Maggio n.43 - 71121 Foggia

Tel 0881/723603 - FAX 0881/296137

I compensi di mediazione pagati dal cliente sono conteggiati nel calcolo del TEG, a prescindere dalla forma tecnica del finanziamento.

Sarà chiesto agli intermediari di indicare distintamente i costi connessi con le attività di mediazione, incluse le spese sostenute dal creditore, in modo da poter condurre verifiche specifiche sull'entità di tali compensi.

- Operazioni escluse: soglia per i tassi di favore

Sono considerate di favore e quindi escluse dalla rilevazione tutte le operazioni per le quali sia esplicitamente prevista l'applicazione di condizioni pari o inferiori rispetto ai tassi di riferimento per il funding interbancario (Euribor o Eurirs a seconda delle operazioni).

- Formula di calcolo del TEG: modifica dei criteri di rilevazione della componente "oneri"

- Metodologie di calcolo del TEG

La metodologia di calcolo del TEG varia a seconda delle diverse categorie di operazioni individuate. In particolare devono essere adottate le metodologie di seguito indicate:

- a) Cat. 1, Cat. 2, Cat. 5 e Cat. 9 (aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, factoring e credito revolving).

La formula per il calcolo del TEG è la seguente:

$$\text{TEG} = \frac{\text{INTERESSI} \times 36.500}{\text{NUMERI DEBITORI}} + \frac{\text{ONERI SU BASE ANNUA} \times 100}{\text{ACCORDATO}}$$

NUMERI DEBITORI

ACCORDATO

Dove gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento, ivi incluse quelle derivanti da maggiorazioni di tasso applicate in occasione di sconfinamenti rispetto al fido accordato, in funzione del tasso di

Dott. Mario Marciello

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Viale XXIV Maggio n.43 - 71121 Foggia

Tel 0881/723603 - FAX 0881/296137

interesse annuo applicato. Per le operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5, nelle quali gli

interessi sono stati determinati con la formula dello sconto, per interessi si intendono

il totale delle competenze calcolate;

i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i "capitali" ed i "giorni". Nel caso di

operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5 i "giorni" sono computati fino alla scadenza

degli effetti senza considerare i giorni valuta eventualmente applicati, neanche quelli

strettamente necessari per l'incasso; qualora la determinazione degli interessi sia

effettuata con la formula dello sconto, i numeri debitori andranno ricalcolati in

funzione del valore attuale degli effetti, anziché di quello facciale;

- gli oneri su base annua sono calcolati includendo tutte le spese sostenute nei dodici

mesi precedenti al fine del trimestre di rilevazione.

METODOLOGIA DI LAVORO

In via preliminare, si osserva che il c/c bancario oggetto della presente perizia

è stato redatto dalla Banca secondo il "metodo scalare procedimento

amburghese". L'applicazione di tale metodo è stata possibile seguendo tale

procedimento di elaborazione dei dati contabili:

1) rilevazione cronologica delle operazioni compiute ordinate nel c/c bancario per "data dell'operazione".

2) Redazione del riassunto scalare ordinando gli importi per data di valuta e determinando in tal modo i saldi contabili ad ogni data di valuta.

Successivamente i saldi per valuta sono stati utilizzati per il calcolo degli

interessi, determinando preventivamente i Numeri debitori e i Numeri

creditori (moltiplicando il saldo per valuta x giorni valuta intercorrenti tra le

diverse operazioni e dividendolo per 1000) e poi moltiplicando i Numeri

debitori o creditori per il rapporto tasso di interesse /36,5 [ex art. 821, comma

Dott. Mario Marciello

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Viale XXIV Maggio n.43 - 71121 Foggia

Tel 0881/728603 - FAX 0881/296137

3 c.c. che stabilisce che interessi si acquistano "giorno per giorno" (Cfr. Cass. 27/02/1987 n. 2109)].

RISPOSTA AI QUESITI

1. Riferire innanzi tutto se l'anzidetto conto sia ancora in essere o sia stato nel frattempo chiuso, indicandone eventualmente la data;

Per quel che concerne il quesito sopra riportato, devo evidenziare che sono presenti agli atti di causa estratti conto e scalari di c/c fino alla data del 30/09/2013, con un saldo finale in pari data di € 169.306,04 a debito del correntista.

Pertanto non trova riscontro, nella documentazione presente agli atti di causa, quanto richiesto dalla banca per il tramite del suo procuratore con domanda riconvenzionale per € 273.636,07 quale "saldo rinvenente dalla contabilità della banca".

In data 29/12/2015 ho richiesto a mezzo pec alle parti del presente giudizio se l'anzidetto conto sia ancora in essere o sia stato nel frattempo chiuso, indicandone eventualmente la data.

In data 04/01/2016 ricevevo riscontro su questo punto dall'Avv. Andrea Ruocco, il quale mi comunicava che il c/c n. 367096-8 è ancora in essere alla data del 04/01/2016.

2. scorporare gli interessi anatocistici e procedere al relativo ricalcolo escludendo completamente ogni forma di capitalizzazione degli interessi debitori per il periodo che va dall'accensione del rapporto sino alla rinegoziazione del 25/02/2005, verificando se nel periodo successivo a tale ultima data la banca abbia applicato il principio di pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi sia debitori che creditori;

Dott. Mario Marciello

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Viale XXIV Maggio n.43 - 71121 Foggia

Tel 0881/723603 - FAX 0881/296137

In ottemperanza al quesito richiesto ho eseguito il ricalcolo del c/c n. 367096-8 eliminando ogni forma di capitalizzazione degli interessi dal 17/02/1998 al 25/02/2005.

Inoltre ho verificato che la Banca nel periodo successivo al 25/02/2005 ha effettivamente applicato la pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi; invero, nei trimestri qui di seguito riportati, in presenza di saldi attivi, ha accreditato degli interessi attivi in via trimestrale, nonché ha addebitato interessi passivi in via trimestrale in presenza di saldi di c/c passivi.

Accredito degli interessi attivi nei seguenti trimestri:

- IV trimestre 1998;

- IV trimestre 1999;

- II trimestre 2001;

- IV trimestre 2001;

- I trimestre 2002;

- II trimestre 2002;

- III trimestre 2003;

- IV trimestre 2003;

- I trimestre 2004;

- IV trimestre 2005;

- I trimestre 2006;

- II trimestre 2006;

- III trimestre 2006;

- III trimestre 2007;

- III trimestre 2009;

Dott. Mario Marciello

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Viale XXIV Maggio n.43 - 71121 Foggia

Tel 0881/723603 - FAX 0881/296137

- IV trimestre 2009;

- I trimestre 2010.

3. Espungere dal conteggio – per tutta la durata del rapporto di c/c fino al 19/10/2012 – le commissioni di massimo scoperto ove la relativa clausola contrattuale non ne indichi in modo chiaro e preciso i criteri di calcolo; dal 19/10/2012 applicare le condizioni pattizie se il relativo computo da parte della banca risulti conforme al disposto dell'art. 2 bis D.L. n. 185/2008, convertito in L. n. 2/2009 così come modificato dall'art. 2, co. 2, D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009;

Rispondendo al quesito su esposto, si deve evidenziare che le parti contrattuali in data 17/02/1998 convenivano, con documento intitolato "condizioni economiche che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi" una CMS pari a zero (pertanto si è provveduto ad eliminare la stessa).

Successivamente, in data 05/11/2007 le parti convenivano CMS pari al 0,125% (come riportato nel documento di sintesi datato 05/11/2007), senza precisare i relativi criteri di calcolo.

Pertanto tali oneri per commissioni di massimo scoperto sono state eliminate fino al 19/10/2012 poiché non venivano precisati i criteri di calcolo.

Successivamente, solo in data 29/07/2013 le parti convenivano contrattualmente quanto segue: "commissione per disponibilità accordata 0,50% trim.le – commissione istruttoria veloce (CIV) € 50,00 per ogni sconfinamento -- tenuta conto € 8,80 trim.li".

A tal proposito si deve osservare che:

a) non risultano addebitate CMS dal I trimestre 1998 al III trimestre

Dott. Mario Marciello

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Viale XXIV Maggio n.43 - 71121 Foggia

Tel 0881/723603 - FAX 0881/296137

2007, nonché nel I trimestre 2008 e successivamente dal III trimestre

2010 al III trimestre 2013;

b) non risultano addebitate CIV per l'intera durata del rapporto di c/c;

c) risultano addebitate CDF dal III trimestre 2010 al III trimestre 2013.

Pertanto il sottoscritto perito ha espunto dai suoi ricalcoli sia le CMS per il periodo dal 17/02/1998 al 19/10/2012 per le motivazioni sopra esposte, nonché le CDF fino alla data del 29/07/2013 poiché le stesse risultavano regolarmente convenute tra le parti, ai sensi della normativa di legge richiamata dall'Ill.mo GI solo a far data dal 29/07/2013.

4. In difetto di una specifica clausola contrattuale prevedente i criteri di calcolo delle eventuali spese di tenuta conto o nel caso in cui le stesse siano determinate attraverso un generico rinvio agli usi, scomputare gli importi addebitati al correntista a tale titolo durante l'intero rapporto;

In relazione al quesito su indicato, si osserva che le parti contrattuali in data 17/02/1998 convenivano, con atto intitolato "condizioni economiche che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi" le seguenti spese di tenuta conto:

- spese per singola scrittura £ 1.500 > 50;
- spese per tenuta conto £ 7.500 trimestrali per conti con saldi debitori;
- spese per tenuta conto £ 30.000 annuali per conti con saldi creditori;
- spese per invio estratto conto £ 2.200;
- spese per assicurazione £ 10.000;

Pertanto il sottoscritto CTU, avendo riscontrato la regolarità di tale convenzione contrattuale, ha addebitato nei ricalcoli eseguiti le spese di tenuta conto, come riportate negli scalari di c/c.

Dott. Mario Marciello

Dottere Commercialista e Revisore Contabile

Viale XXIV Maggio n.43 - 71121 Foggia

Tel 0881/723603 - FAX 0881/296137

5. Verificare la correttezza della decorrenza delle valute, calcolando, in mancanza di una specifica regolamentazione contrattuale, la decorrenza degli interessi sui versamenti e sui prelevamenti effettuati dal correntista dalla data in cui la banca, rispettivamente, ha acquistato o perso la disponibilità del denaro (data del saldo disponibile); in mancanza di tale elemento, tali date possono farsi coincidere con quelle in cui le varie operazioni risultano registrate sul conto (data contabile); per gli assegni, vaglia e titoli similari accertare il rispetto dell'art. 120, comma 1 TUB;

In relazione al quesito su indicato, si osserva che le parti contrattuali in data 17/02/1998 convenivano, con atto intitolato "condizioni economiche che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi" le seguenti valute per versamenti e prelevamenti:

per versamenti:

- contanti, assegni bancari tratti sulla stessa Dipendenza ed assegni circolari emessi dalla stessa Banca (art. 120 e 161 secondo comma D.Lgs 385/93): in giornata;
- assegni bancari esigibili su piazza: 2 giorni;
- assegni bancari esigibili fuori piazza, vaglia e assegni postali: 8 giorni;
- assegni circolari emessi da altri Istituti (compresi quelli dell'ICBPI) e assegni tratti su altre nostre Dipendenze: 2 giorni.

Per prelevamenti:

- mediante assegni bancari: data emissione dell'assegno;
- mediante carta bancomat: data del prelievo;
- contante allo sportello: data del prelievo.

Pertanto si è verificata la correttezza dell'applicazione delle valute, come

Dott. Mario Marciello

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Viale XXIV Maggio n.43 - 71121 Foggia

Tel 0881/723603 - FAX 0881/296137

convenute tra le parti in data 17/02/1998, e a tal proposito si deve riscontrare che la Banca ha applicato al c/c n. 7096.8 oggetto del presente giudizio valute conformi a quelle convenute.

Inoltre si è riscontrato che l'Istituto di credito ha rispettato i dettami dell'art. 120 co. 1 TUB per gli assegni, vaglia e titoli similari.

Pertanto il sottoscritto perito ha eseguito i ricalcoli richiesti, calcolando gli interessi con decorrenza degli stessi in conformità alle "date valuta" riportate negli estratti di c/c bancario presenti agli atti di causa.

CONCLUSIONI

6. Rideterminare, all'esito, il saldo finale del conto e l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla banca .

Alla luce delle osservazioni sopra esposte, ho eseguito il ricalcolo del c/c n. 7096.8 intrattenuto dal sig. Potenza Luigi con la Banca Popolare di Puglia e Basilicata s.p.a. dal 17/02/1998 al 30/09/2013 applicando i seguenti parametri:

- a) Tassi debitori e creditori conformi a quelli riportati negli scalari di c/c;
 - b) Capitalizzazione semplice degli interessi fino al 25/02/2005, e successivamente con capitalizzazione trimestrale degli interessi fino al 30/09/2013 (data dell'ultimo estratto conto presente agli atti di causa);
 - c) Eliminate le CMS fino al 19/10/2012;
 - d) Eliminate le CDF fino al 29/07/2013;
 - e) Addebitate le spese di tenuta conto;
 - f) Calcolo degli interessi con decorrenza delle valute in conformità a quelle indicate negli estratti conto e scalari di c/c.
- pertanto si è pervenuti al nuovo e diverso saldo di c/c pari ad € 144.084,58 a

Dott. Mario Marciello

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Viale XXIV Maggio n.43 - 71121 Foggia

Tel 0881/723603 - FAX 0881/296137

debito del cliente alla data del 30/09/2013.

Ne consegue che, rispetto al saldo evidenziato dalla Banca nell'estratto conto alla data del 30/09/2013, pari ad € 169.306,04, vi è una differenza pari ad € 25.221,46 in favore del cliente (€ 169.306,04 - € 144.084,58 = € 25.221,46).

Il presente elaborato rappresenta la conclusione finale cui è pervenuto il sottoscritto perito con la coscienza di aver operato secondo giustizia.

Rimane a disposizione per qualunque chiarimento.

Foggia, 11/01/2016

C.T.U.

Dott. Mario Marciello

